

DELIBERA N. 88/98

DETERMINAZIONI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 13, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997 N. 70/97 PER L'IMPIANTO DI RIVA DI TURES DELL'AZIENDA ELETTRICA DEL COMUNE DI CAMPO TURES (BOLZANO)

L'AUTORITA'

- Nella riunione del 21 luglio 1998,
- Premesso che il comma 6.13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n.70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: la Delibera 70/97) prevede che per gli impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali entrati in funzione da meno di un anno il parametro Qt0 per la determinazione dei contributi riconosciuti sia fissato dalla stessa Autorità, dovendo, a tal fine, l'impresa produttrice interessata presentare apposita istanza;
- Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto il documento "Proposta di delibera per le determinazioni di cui all'art. 6, comma 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 per l'impianto di Riva di Tures dell'Azienda Elettrica del Comune di Campo Tures (Bolzano)" (PROT.AU/98/134);
- Considerato che l'Azienda Elettrica del Comune di Campo Tures, con sede legale in via del Municipio 8, ha presentato in data 10 marzo 1998 istanza di cui al suddetto comma 6.13 relativamente al proprio gruppo elettrogeno di soccorso (con potenza massima di 120 kW) installato in località Riva di Tures, nel Comune di Campo Tures (Bolzano) (di seguito: impianto di Riva di Tures) entrato in servizio il 4 ottobre 1996;
- Considerato che l'impianto in oggetto ha funzione di soccorso e quindi la sua produzione prevista è nulla e che dalla data della sua attivazione tale impianto non è mai stato utilizzato se non per la normale manutenzione;
- Considerato che l'energia elettrica prodotta in soccorso non costituisce energia aggiuntiva rispetto ai valori storici di produzione totale e non aumenta significativamente la produzione termoelettrica dell'Azienda Elettrica del Comune di Campo Tures;

- Ritenuto che, nel caso di nuovi impianti la determinazione dei parametri Q_t° e Q_i° debba essere basata sul parametro dell'aumento netto di energia elettrica prodotta;
- Su proposta del dott. Alberto Pototschnig, nella sua posizione di direttore della Divisione tariffe elettricità,

DELIBERA

- Di fissare relativamente all'impianto di Riva di Tures dell'Azienda Elettrica del Comune di Campo di Tures (Bolzano) con sede legale in via del Municipio 8, 39032 Campo di Tures (Bolzano) il parametro Q_t° :
 - a) ad un valore pari a 0 per il quarto e quinto bimestre del 1997;
 - b) dall'1 novembre 1997, sulla base di quanto previsto per gli impianti nuovi in funzione da più di un anno dall'art. 6, comma 6.13, della sopra richiamata deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 70/97, considerando come periodo di riferimento quello successivo all'1 novembre 1996;
- Di informare che avverso il presente provvedimento il soggetto interessato può proporre ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione;
- Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.